

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

DETERMINAZIONE N. **0000430**

DEL **08/02/2012**

**Oggetto: Reg. (CE) 589/2008, art. 5 - D.M. (Mipaaf) 11 dicembre 2009 – Modalità di applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova. Revoca del centro di imballaggio uova IT092006 - ditta "Mudu Mario" - Loc. Su Paraxiu – Pula (CA).**

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DEL BASSO CAMPIDANO E SARRABUS**

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31, recante «Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione»;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna, n. 40/2007 del 22 ottobre 2007, con la quale al Dr. Mario Schirru è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22.10.2007, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008, della Commissione, del 23.6.2008, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) »;

VISTO il D.M. 11 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante «Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267»;

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

DETERMINAZIONE N. **0000430**

DEL **08/02/2012**

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/14 del 27.11.2008 recante «Attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell'art.7, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n.3»;

VISTO il verbale di accertamento n. 001/2012, del 03/02/2012, sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Reg. (CE) 589/2008 del centro di imballaggio uova della ditta Mudu Mario (CUAA MDUMRA37D12H088P) – Pula, dal quale risulta che detto centro di imballaggio, non più operativo, non possiede i requisiti di cui al comma 3, art. 5 del Reg. (CE) 589/2008;

RITENUTO per quanto sopra descritto che sussistano i presupposti di fatto e diritto per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del succitato centro di imballaggio uova;

## DETERMINA

Di revocare l'autorizzazione all'attività di classificazione e imballaggio delle uova al centro di imballaggio della Ditta Mudu Mario (CUAA MDUMRA37D12H088P) – Loc Su Paraxiu, Pula (CA), identificato con codice IT092006

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell'agenzia ARGEA Sardegna all'indirizzo [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) al fine di garantirne la dovuta pubblicità.

La presente determinazione è trasmessa per competenza all'ARGEA Sardegna – Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive affinché si proceda alla cancellazione del centro di imballaggio dall'apposito elenco di cui al comma 3, art. 8 della la Legge 25 febbraio 2008, n. 34.

Avverso la presente determinazione può essere esperito ricorso gerarchico al Commissario Straordinario dell'agenzia ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. Sardegna, rispettivamente entro i termini di trenta e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

**IL DIRETTORE**

**Dr. Mario Schirru**